

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2509-A

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI 11<sup>a</sup> E 12<sup>a</sup> RIUNITE

(11<sup>a</sup> LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE)  
(12<sup>a</sup> IGIENE E SANITÀ)

(RELATORI ANGELONI E MELOTTO)

Comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 1990

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni diverse  
per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 ottobre 1990, nel testo risultante a seguito dello stralcio - deliberato dalla Camera dei deputati nella medesima seduta - dell'articolo 11 del disegno di legge*

*(V. Stampato Camera n. 5107)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
e dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
di concerto col Ministro del Tesoro  
col Ministro delle Finanze  
e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

*(V. Stampato Camera n. 5107-ter)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 ottobre 1990*

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 2509, in materia di attuazione della manovra di finanza pubblica per il triennio 1991-1993, costituisce, insieme a quello in materia fiscale, uno dei due principali provvedimenti collegati alla legge finanziaria per il prossimo anno. Come è noto, a seguito della riforma del 1988 la legge finanziaria non può contenere disposizioni di carattere sostanziale; pertanto tali disposizioni sono situate in differenti disegni di legge. Quest'anno, a differenza di quanto avvenuto l'anno scorso, il Governo ha previsto un meccanismo contabile tale da far scontare in sede di legge finanziaria gli effetti positivi derivanti dai provvedimenti collegati. Per tal via ne è risultato un sistema in base al quale eventuali modifiche peggiorative degli effetti economici di tali provvedimenti dovrebbero risultare compensate con modifiche di segno opposto in sede di legge finanziaria ed occorre che i provvedimenti stessi divengano legge, entrando quindi a far parte dell'ordinamento giuridico vigente, prima dell'approvazione definitiva della stessa legge finanziaria, che, come già detto, ne sconta preventivamente gli effetti.

Ciò premesso, si può passare all'esame delle singole disposizioni recate dal provvedimento.

Gli articoli 1 e 2 concernono il pubblico impiego. In particolare l'articolo 1 mira ad attuare il blocco del *turnover*, già disposto nei due anni precedenti, onde conseguire un'economia di spesa valutabile in circa 634 miliardi di lire. Il blocco è definito nella misura del 50 per cento per gli enti locali e sono fatte salve le esigenze delle unità con numero esiguo di addetti, attribuendosi altresì al Governo la facoltà di derogare in presenza di particolari situazioni. La Camera dei deputati ha inserito un comma 3 che consente la deroga per i comuni, le province e le comunità monta-

ne, con riferimento al personale dei servizi di assistenza, ma entro i limiti dell'attuale organico. Il comma 5 mantiene per l'intero 1991 la deroga per il personale postale, mentre la Camera dei deputati ha aggiunto due commi (6 e 7), il primo dei quali concede ai comuni e alle province siciliani di procedere ad assunzioni per i posti vacanti in organico, nel limite del 30 per cento delle vacanze, mentre il secondo riserva il 30 per cento dei posti a favore dei lavoratori cassaintegrati.

L'articolo 2 abroga la disposizione della recente legge n. 232 del 1990, che attribuiva al personale tecnico e sanitario della polizia di Stato il trattamento di dirigente dopo 15 o 25 anni di servizio. Gli effetti di tale abrogazione sono stati stimati dal Governo in circa 1.000 miliardi di lire, soprattutto in quanto eviterebbero estensioni di normativa di favore di altre analoghe categorie di personale. Tuttavia la quantificazione non sembra attendibile, stante il fatto che il Governo stesso, in sede di esame della citata norma, aveva previsto un onere di 1,2 miliardi di lire e che le promozioni in settori analoghi sono già state legislativamente disposte.

Gli articoli successivi vertono in materia di assistenza, sanità e lavoro.

L'articolo 3 concerne il trattamento pensionistico dei minorati civili. Scopo della norma è di ottenere un ridimensionamento della spesa assistenziale nell'ordine dei 500 miliardi. Tale obiettivo viene perseguito stabilendo, al comma 1, l'incompatibilità delle prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno con gli altri trattamenti di invalidità, salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole. I commi 2 e 3 vertono in tema di costituzione di una rete informativa; il comma 3, in particolare, prevede l'emanazione di un decreto nel quale siano modificate le tabelle di invalidità. In materia di invalidità

occorre ricordare che la legge n. 295 del 1990 ha modificato la precedente normativa in tema di accertamento, affidandolo alle unità sanitarie locali.

L'articolo 4, inserito dalla Camera dei deputati, contiene una norma di delega al Governo in tema di costituzione di una banca dati per la lotta al riciclaggio di denaro sporco di provenienza illecita.

La previsione consentirebbe a tutte le amministrazioni pubbliche di accedere al sistema informativo, previa esplicita richiesta motivata e nel rispetto del segreto d'ufficio, facendosi in ogni caso salva la recente disciplina in materia di procedimento amministrativo, per ciò che concerne la comunicazione dei provvedimenti ai destinatari.

L'articolo 5 contiene disposizioni relative al settore sanitario. Esse sono strettamente connesse al disegno di legge finanziaria per il 1991 e dovrebbero consentire un risparmio di lire 6.650 miliardi. Solo in tal caso, infatti, lo stanziamento relativo al fondo sanitario nazionale previsto per il 1991 in lire 72.791 miliardi, al netto di lire 5.959 miliardi per la spesa per il contratto, risulterebbe congruo rispetto al fabbisogno.

Il comma 1 stabilisce la decadenza dei provvedimenti disposti in applicazione di una serie di istituti normativi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, relativi al contratto del personale sanitario, e contestualmente prevede l'applicazione dei corrispondenti istituti previsti dal nuovo accordo di lavoro; stabilisce altresì la rideterminazione degli *standard* di personale del Servizio sanitario nazionale da parte del Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avendo riguardo alle previsioni del nuovo accordo di lavoro. Il comma 2, tenuto conto che la spesa per acquisti di beni e servizi negli anni passati ha superato in maniera notevole il tasso programmato di inflazione, introduce un tetto dell'11 per cento all'aumento di tale spesa rispetto alla spesa risultante dal rendiconto consolidato del 1989. Il comma 3 prevede una generale

revisione delle esenzioni dal pagamento dei *ticket*, attribuendo al Ministro della sanità la competenza, sentite le Commissioni parlamentari di merito, relativamente alla rideeterminazione delle forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute, nonché alle modalità per il riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento dei *ticket*. In ogni caso le esenzioni operano limitatamente alle prestazioni correlate alle specifiche patologie. Il comma 4 eleva a 40.000 lire il limite massimo di partecipazione per ricetta e per prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio relative a prescrizioni contemporanee della stessa branca specialistica, determinando altresì in 1.500 lire la quota fissa per ricetta per ogni singolo pezzo ad eccezione di determinati farmaci. Per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i prodotti in fleboclisi in confezione monodose la quota fissa per ogni ricetta è determinata in lire 1.000 per ogni pezzo. Il comma 4 prevede altresì che le quote di partecipazione alla spesa farmaceutica non si applichino ai prodotti galenici, per i quali peraltro è consentita la prescrizione in deroga al limite di due pezzi per ricetta e la sottoposizione al regime del prezzo sorvegliato. Il comma 5 autorizza il Comitato interministeriale prezzi a provvedere alla revisione generale dei prezzi dei farmaci a basso costo. Il comma 6, onde evitare abusi, stabilisce la decadenza dall'esenzione per l'assistito e la sospensione del rapporto convenzionale per il medico in caso di prescrizione intestata a cittadino esente in realtà destinata ad un soggetto non esente. I commi 7 ed 8, nell'ambito della competenza propria del Governo, prevedono da parte del Ministro della sanità la revisione del nomenclatore tariffario delle protesi e del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale. Il comma 9 stabilisce che il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, determini lo schema tipo di convenzione con le strutture sanitarie private di cui all'articolo 44 della legge n. 833 del 1978, sulla base del principio del

rapporto tra entità variabile delle tariffe e quantità annuale delle prestazioni effettuate. Inoltre, nell'intento di correggere l'attuale tendenza dell'aumento delle degenze medie nelle strutture private in relazione all'attuale criterio di pagamento a giornata, si prevede che dal 1991, nei rapporti con le case di cura, venga introdotto, a partire dalle patologie acute più ricorrenti, il criterio di pagamento dei ricoveri a giornate di degenza predeterminate. Il comma 10 concerne l'obbligo di riservare in tutte le strutture sanitarie pubbliche e convenzionate obbligatoriamente spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria e posti letto per l'istituzione di camere a pagamento. Il comma 11 consente alle unità sanitarie locali di utilizzare totalmente le entrate proprie ad integrazione del finanziamento di parte corrente. Il comma 12 riguarda l'aggiornamento delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta ed ad utilità di soggetti interessati, sulla base del costo reale del valore economico delle operazioni di riferimento. Il comma 13 prevede a partire dal 1991 l'aumento della tassa sulla salute al 4,20 per cento, stabilendo altresì l'aumento dell'aliquota a carico del lavoratore allo 0,40 per cento nonchè l'applicazione a carico dei pensionati, con trattamento pensionistico di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire, del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti. Infine il comma 14 stabilisce il limite di reddito ai fini della determinazione dei contributi di malattia per quanto riguarda gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti, i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni.

In proposito le Commissioni ritengono che nella sanità debba realizzarsi una saldatura tra le competenze delle regioni e quelle dello Stato onde evitare il pagamento a pie' di lista e nel contempo offrire servizi più efficienti e più qualificati, convenendo sulla necessità che siano operanti

rigorosi controlli, non tanto a livello centrale, quanto a livello locale, in modo che siano evitati gli sprechi, dal momento che laddove i controlli sono avvenuti si è registrata una minore spesa ed una maggiore efficienza. Si prende atto che la politica dei *ticket* può non essere convincente; tuttavia la partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria è prevista in tutti i Paesi europei e pertanto si ritiene che ove si rinunciassero al *ticket* occorrerebbe varare una politica alternativa valida, dal momento che concedere tutto a tutti gratuitamente vanifica ogni previsione di spesa.

Le Commissioni, tuttavia, tenuto conto che il dibattito sull'articolo 5 si inserisce in quello più generale riguardante la complessa problematica sanitaria, presa in considerazione nel provvedimento di riordino del Servizio sanitario nazionale attualmente all'esame della Commissione sanità del Senato, propongono all'Assemblea talune modifiche al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

La prima consiste nella soppressione della parte del comma 4 riguardante la non applicazione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria ai prodotti galenici, nonchè la previsione di una deroga nella prescrizione degli stessi e la loro sottoposizione al regime sorvegliato. Ferma restando l'esigenza di rivedere in maniera organica l'intero processo di distribuzione farmaceutica, si è motivata la soppressione di tali norme con una probabile perturbazione che esse avrebbero provocato nel mercato complessivo dei prodotti farmaceutici, senza peraltro la certezza di assicurare una effettiva riduzione di spesa.

La seconda proposta di modifica, al comma 10, riguarda la soppressione della previsione che attribuiva al Ministro della sanità il potere sostitutivo rispetto alle regioni e alle province autonome in relazione alla riserva di spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria e per la istituzione di camere a pagamento all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate obbligatoriamente. In proposito si è ritenuto che non fosse questo provvedimento, limitato a definire la mano-

vra finanziaria, la sede idonea per inserire una norma di questo tipo, dovendo trovare la materia organica disciplina nel disegno di legge di riordino generale del Servizio sanitario nazionale.

La terza proposta di modifica concerne il comma 11. Si propone di consentire limitatamente al 1991, al fine della congruità del fondo sanitario nazionale per lo stesso anno, la totale utilizzazione delle entrate proprie delle unità sanitarie locali ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

Ciò per non pregiudicare la possibilità che negli anni successivi gli eventuali avanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali possano essere utilizzati dalle stesse, sulla base di programmi approvati dai comitati di gestione, per il potenziamento delle strutture, per l'acquisto delle attrezzature e per il finanziamento di attività connesse ad iniziative nazionali o regionali di ricerca scientifica e tecnologica. Una norma ispirata a tale criterio è stata, peraltro, già accolta dalla Commissione sanità in sede di esame dell'articolo 1 del testo unificato dei disegni di legge di riordino generale del Servizio sanitario nazionale.

L'ultima proposta di modifica, al comma 12, è sostanzialmente di carattere formale.

Gli articoli da 6 a 9 interessano i settori del lavoro e della previdenza sociale. Con essi si punta a razionalizzare alcuni istituti ed a conseguire parallelamente dei pur limitati effetti positivi sulla finanza pubblica.

L'articolo 6 tende a favorire il differimento del momento del pensionamento da parte dei lavoratori.

Il comma 1 attribuisce ai lavoratori dipendenti la facoltà di continuare la prestazione lavorativa fino al sessantaduesimo anno di età, ancorchè abbiano già raggiunto la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento dell'ente previdenziale cui appartengono e purchè non siano titolari o non richiedano un trattamento pensionistico di vecchiaia a carico dell'INPS, o un trattamento sostitutivo di questo.

Ai sensi del comma 2, tale facoltà si esercita mediante comunicazione da effettuarsi presso l'INPS e presso il datore di lavoro almeno tre mesi prima della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (e pertanto, nella maggioranza dei casi, tre mesi prima del compimento del sessantesimo anno di età).

Il comma 3 prevede che la comunicazione non sia dovuta da parte di coloro che attualmente svolgono attività lavorativa pur avendo maturato la pensione di vecchiaia (come a vario titolo si verifica); il lavoratore che raggiunge il limite di età nel trimestre successivo alla data di entrata in vigore della legge è tenuto ad effettuare la comunicazione entro la data di maturazione dei requisiti.

Il comma 4 stabilisce l'estensione della legge 11 maggio 1990, n. 108, (la quale ha riformato lo statuto dei lavoratori, di cui alla legge n. 300 del 1970, nel senso di regolamentare il licenziamento individuale anche nelle imprese di piccole dimensioni) anche nei confronti dei lavoratori che decidano la prosecuzione dell'attività lavorativa fino al sessantaduesimo anno di età, come stabilito nei commi precedenti.

Ai sensi del comma 5, i lavoratori che si avvalgono della facoltà di proseguire l'attività lavorativa possono essere collocati in pensione con effetto dall'inizio del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda relativa.

Il comma 6 prevede che ai lavoratori che proseguono l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo in esame spetta, a domanda, una maggiorazione del trattamento pensionistico, che si somma alla pensione e diviene parte integrante di questa, commisurata al periodo di continuazione della prestazione d'opera e calcolata come supplemento di pensione ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Stabilisce tale articolo che le pensioni supplementari da liquidare nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta

eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

L'articolo 7 non era presente nel testo originariamente presentato dal Governo ed è stato introdotto con la prima lettura presso la Camera dei deputati; esso mira a sanare le distorsioni derivanti da accordi internazionali sulle pensioni che, coniugati con la legislazione italiana in materia di integrazioni al minimo e di cumulabilità con la retribuzione, producono benefici ingiustificati con corrispondenti danni per l'INPS.

Il comma 1 modifica il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel senso di prevedere un periodo minimo di cinque anni di contribuzione in costanza di lavoro in Italia affinché si dia luogo all'integrazione al minimo di trattamenti erogati *pro rata* a pensionati residenti all'estero.

La normativa vigente (articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153) prevede che i trattamenti minimi siano dovuti ai titolari di pensioni il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali indipendentemente dal periodo di contribuzione in Italia.

Il comma 2 abroga alcune delle disposizioni derogatorie contenute nella legislazione vigente e relative al divieto di cumulo della pensione con la retribuzione nonché alla fissazione di tetti di reddito per la corresponsione di integrazioni al minimo e di pensioni di invalidità.

Concretamente esso cancella il beneficio del cumulo previsto dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con riferimento alle quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e invalidità a favore di coloro che svolgano attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio dello Stato; abroga la disposizione contenuta nell'articolo 22, comma ottavo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, la quale prevede che il divieto di cumulo della pensione di anzianità con la retribuzione lorda, in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, non si applichi nei confronti

dei titolari di pensioni che svolgano attività lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna e assimilati, di addetti ai servizi domestici e familiari nonché fuori del territorio dello Stato; abroga, infine, la disposizione contenuta nell'articolo 9-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che esclude i lavoratori dipendenti e autonomi e i pensionati residenti all'estero dall'applicazione delle limitazioni alla corresponsione dell'integrazione al minimo e delle pensioni di invalidità previste dagli articoli 6 e 8 del medesimo provvedimento legislativo.

Come si ricorderà, l'articolo 6 di detto provvedimento fissa un limite di reddito assoggettabile all'IRPEF al di sopra del quale non viene corrisposta l'integrazione al minimo, mentre l'articolo 8 prevede che non venga attribuita o resti sospesa la pensione di invalidità in caso di percezione di un reddito da lavoro dipendente superiore a tre volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il comma 3 introduce una disposizione transitoria tesa a congelare al 1° gennaio 1991 gli attuali trattamenti integrati al minimo erogati a pensionati residenti all'estero, liquidati in *pro rata*, con periodi di contribuzione inferiori a cinque anni; l'importo dell'integrazione al minimo verrà assorbito dagli aumenti perequativi degli anni successivi al 1991.

Il comma 4 prevede l'emanazione di norme regolamentari di attuazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

La materia dei contratti di formazione e lavoro è una delle materie più controverse e dibattute.

Riguardo ad essa è opportuno ricordare la normativa preesistente. I contratti di formazione e lavoro, introdotti con il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, erano originariamente caratterizzati, oltre che dalla chiamata nominativa e dal tempo determinato per

il rapporto di lavoro, anche dalla pressochè totale esenzione contributiva; in relazione ad essi, infatti, era prevista da parte dei datori di lavoro la corresponsione dei contributi dovuti per gli apprendisti.

Il decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, ha poi ridotto al 50 per cento l'agevolazione contributiva per le imprese non artigiane operanti nel Centro-Nord.

Purtroppo il disegno di legge di riforma dei contratti in questione, approvato nel frattempo dalla Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato in sede legislativa, è bloccato da circa due anni alla Camera dei deputati.

In seguito, il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, decaduto al Senato, aveva introdotto una limitazione al numero dei contratti da stipulare nel 1990 nelle aree del Centro-Nord, stabilendo che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, determinasse, sulla base dell'andamento dei tassi di disoccupazione giovanile, il numero massimo di tali contratti, i quali, comunque, non potevano eccedere il 75 per cento di quelli ammessi per l'anno 1989.

La Camera dei deputati, in prima lettura, aveva approvato un emendamento al decreto, che eliminava ogni limite numerico e riduceva invece al 40 per cento l'agevolazione contributiva già fissata al 50 per cento dal citato decreto-legge n. 173 del 1988.

La 11ª Commissione del Senato, in sede referente, da parte sua, nel confermare l'orientamento della Camera dei deputati, aveva anche previsto il mantenimento dell'agevolazione piena per le imprese artigiane e per quelle operanti nelle circoscrizioni con più elevati tassi di disoccupazione.

Giova anche ricordare che nel primo testo, atto Camera n. 5107, l'articolo 6 era così concepito.

Nel successivo atto Camera n. 5107-A, la Commissione lavoro, in sede di espressione del parere, aveva proposto di modificare il testo utilizzando a tale scopo il testo dell'atto Senato n. 585-bis (atto Camera n. 3120).

La Commissione bilancio della Camera dei deputati, nel definire il disegno di legge n. 2509 ora al nostro esame, utilizzò solo parzialmente il testo proposto dalla Commissione lavoro della stessa Camera, specie per la seconda parte dell'attuale articolo 8, che riguarda l'assunzione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da più di ventiquattro mesi.

Non fu accolta invece la proposta che si riferiva alle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età di lavoro superiore alla media nazionale. E ciò è davvero inspiegabile.

Siamo così giunti all'attuale articolo 8 del disegno di legge n. 2509, che riduce le agevolazioni contributive per i contratti di formazione e lavoro stipulati al di fuori delle aree del Mezzogiorno e introduce agevolazioni per le assunzioni di lavoratori in cassa integrazione da più di due anni.

Le Commissioni riunite hanno però deliberato di riformulare completamente l'articolo 8, prevedendo un bilanciamento fra gli sgravi contributivi previdenziali ed assistenziali da applicare alle varie categorie di imprese. Si è così giunti ad un testo più equo ed equilibrato, che non penalizza le imprese di minori dimensioni ed estende la sfera delle esenzioni anche alle zone del Paese che, pur non essendo comprese nel Mezzogiorno, presentano un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.

Nell'articolo riformulato dalle Commissioni congiunte si prevede dunque che, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dei contratti di formazione e lavoro, i datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nelle regioni del Mezzogiorno fruiscono di una riduzione del 25 per cento dei contributi per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro. Per le imprese dei settori commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti la riduzione è elevata al 40 per cento. Si prevede poi che il contratto di formazione e lavoro non possa essere stipulato per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici o ripetitivi, e che la facoltà

di assunzione mediante tali contratti non sia esercitabile da parte dei datori di lavoro che risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e copia di esso deve essere consegnata al lavoratore. Si prevede, inoltre, che, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno due anni o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento di cassa integrazione per lo stesso periodo, i contributi siano applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni, qualora le assunzioni stesse non siano state effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi.

I relatori rilevano che tali emendamenti, che non comportano oneri aggiuntivi rispetto al testo dell'articolo 8 approvato dalla Camera dei deputati, anticipano i contenuti del disegno di legge di riforma organica dei contratti di formazione e lavoro già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati.

L'articolo 9 istituisce un contributo finalizzato al finanziamento della cassa integrazione guadagni straordinaria, destinato a coprire il fabbisogno tendenziale di tale istituto per il 1991, posto che a fronte di tale fabbisogno non appare sufficiente lo stanziamento previsto in bilancio, pari a 1.220 miliardi di lire. A tale scopo è prevista una contribuzione posta a carico del datore di lavoro nella misura dello 0,6 per cento della retribuzione ed a carico del lavoratore nella misura dello 0,3 per cento; il gettito previsto dal Governo per i lavoratori è pari a circa 300 miliardi di lire annui. L'imposizione riguarda le aziende delle categorie produttive che, a legislazione vigente, beneficino dell'istituto della cassa integrazione guadagni, escluse le aziende industriali dichiarate fallite, di cui all'articolo 2 della legge n. 301 del 1979.

Ai sensi della legge 30 aprile 1969, n. 153, (che ha novellato il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

ca 30 maggio 1955, n. 797, che a sua volta recepiva una normativa in tema di assegni familiari risalente al 1945) la retribuzione alla quale è commisurato il contributo è stata calcolata al lordo di tutto ciò che, in denaro o in natura, è corrisposto al lavoratore in conseguenza del rapporto di lavoro, escludendo dal computo il 50 per cento della diaria di trasferta, i rimborsi spese, le indennità di anzianità e di cassa, le elargizioni *una tantum* non collegate all'andamento aziendale, gli emolumenti per carichi di famiglia.

La relazione del Governo stima in lire 900 miliardi annui le maggiori entrate: 600 miliardi per i datori di lavoro e 300 miliardi per i lavoratori.

Il capo III del disegno di legge concerne disposizioni eterogenee.

In particolare l'articolo 10 determina in lire 6.300 miliardi il fondo comune regionale per l'esercizio 1991, incrementandolo del 5 per cento rispetto a quello previsto per il 1990, mantenendo la riduzione operata nello scorso anno in correlazione all'aumento della tassa regionale automobilistica, ma assumendo il *plafond* così determinato per la rivalutazione operata in questa sede. Il fondo è comprensivo delle somme assegnate alle regioni in base alla legislazione vigente; inoltre il comma 2 conferma l'acquisizione al bilancio delle entrate iscritte ai capitoli relativi alle leggi medesime, che ammonta, per il bilancio 1991, ad un totale di lire 226 miliardi. Poiché nell'apposito capitolo di bilancio per il 1991 sono iscritti lire 6.002 miliardi da destinarsi al fondo comune regionale, occorre definire una copertura tale da consentire il raggiungimento del nuovo stanziamento, fissato in lire 6.300 miliardi. A tal uopo il comma 3 provvede in parte con risorse di bilancio ed in parte con la quota parte delle entrate di cui si è dato prima cenno.

Le Commissioni riunite propongono poi la soppressione totale dell'articolo 11, che modifica la quota percentuale dei fondi disponibili da destinare agli investimenti immobiliari dei soggetti che gestiscono forme di previdenza e assistenza sociale

(ovvero somme eccedenti la normale liquidità di gestione annualmente utilizzata a fini di impiego) definendola al 20 per cento, rispetto ad una normativa vigente che prevede una quota variabile tra il 20 ed il 40 per cento (legge 30 aprile 1969, n. 153). Il comma 2 dell'articolo che si propone di abolire precluderebbe l'assegnazione in uso all'INPS e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale da parte delle regioni di alcuni beni già appartenenti agli enti soppressi. La Camera dei deputati aveva già per altro soppresso la disposizione governativa, contenuta nel medesimo articolo, in base alla quale si prevedeva la delimitazione, con decreto, delle quote disponibili che gli enti previdenziali devono destinare ad investimenti immobiliari.

L'articolo 12, in tema di fondo di garanzia per le autostrade, consente il pagamento dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi, nonché di quelle siciliane, mediante disponibilità finanziarie del fondo stesso. La Camera dei deputati ha poi approvato un incremento del sovrapprezzo delle tariffe autostradali per i mezzi pesanti, versando i relativi introiti in un conto corrente speciale destinato al ripianamento degli squilibri degli enti autostradali.

L'ultimo comma dell'articolo consente la variazione delle tariffe dei pedaggi con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, al fine di portare sollievo alla finanza pubblica.

L'articolo 13 verte in tema di fondo perequativo per le camere di commercio, prevedendo un incremento del 35 per cento degli importi dei diritti camerale, già aumentati nel corso del 1990 col decreto-legge n. 90, convertito dalla legge n. 165.

Il comma 2 sancisce l'obbligo di versare in un apposito conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio le entrate eccedenti quelle ad esse attribuite per legge, mentre il comma 3 definisce criteri per la ripartizione tra le camere di commercio di tale fondo.

Ulteriori disposizioni concernono la riscossione coattiva dei diritti camerale mediante ruolo e l'estensione alle camere di commercio delle modalità di certificazione mediante sistemi automatizzati, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 14, poi, mira a rendere utilizzabili, in deroga alla riserva in favore dei territori meridionali, le risorse finanziarie che residuano ogni anno a causa del minor numero di domande presentate dalle imprese del Mezzogiorno in applicazione delle leggi n. 517 del 1975 e n. 121 del 1987 (credito agevolato al commercio). In particolare occorre ricordare che le disponibilità di tali leggi equivalgono a lire 68 miliardi per i territori del Centro-Nord e a lire 887 miliardi per quelli del Sud, mentre i contributi relativi alle domande da esaminare sarebbero attestati su lire 868 miliardi per i primi e lire 447 miliardi per i secondi.

L'articolo 15, infine, dispone l'aumento della tassa di concessione per gli apparecchi televisivi, che, pur essendo pagata unitamente al canone di abbonamento, è distinta dal canone stesso e risulta fissata in lire 8.000 per ogni abbonamento, rispetto alla precedente misura di lire 4.000 per gli apparecchi in bianco e nero e lire 8.000 per quelli a colori.

ANGELONI e MELOTTO, relatori

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

**sul disegno di legge**

6 dicembre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, salvo che sull'articolo 2, sul quale il parere è contrario.

Si fa comunque osservare all'articolo 1 che sarebbe opportuna la predisposizione da parte del Governo di un'apposita relazione semestrale al Parlamento per conoscere i criteri con cui le amministrazioni pubbliche procedono alle assunzioni in deroga al blocco del *turnover*.

Si raccomanda inoltre alle Commissioni di merito di valutare gli effetti indiretti sulla situazione dei pubblici dipendenti che potrebbero derivare dall'elevazione dell'età pensionabile dei dipendenti privati.

Il Gruppo comunista, nell'esprimere parere contrario sull'intero disegno di legge, critica in particolare gli eccessivi poteri conferiti al Ministro della sanità dall'articolo 5, nonché l'elevazione prevista dall'articolo 7 dell'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento di trattamenti di pensione da parte di chi abbia svolto attività all'estero.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: DELL'OSSO)

**sul disegno di legge e su emendamenti**

5 dicembre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza dichiara di non opporsi al suo ulteriore iter.

Esprime parere contrario per mancanza della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ai seguenti emendamenti, trasmessi in data 4 dicembre 1990:

1.1 (deroghe al blocco di assunzioni al pubblico impiego; gli effetti del blocco del turnover sono quantificati dal Governo in lire 634 miliardi);

1.2 (deroghe al limite di assunzioni con riferimento agli organici);

1.3 e 1.4 (deroghe al blocco di assunzioni per le poste);

3.1 e 3.2 (soppressione dell'incompatibilità fra pensioni di invalidità a carico del Ministero dell'interno e altre pensioni di invalidità; gli effetti dell'articolo 3 sono valutati dal Governo in lire 500 miliardi annui);

4.1 (che esclude la possibilità di incroci di banche dati al fine di limitare la spesa per assistenza);

5.1 (che sostituisce la norma in tema di servizio sanitario definendo il fondo sanitario nazionale per gli esercizi futuri sulla

base degli incrementi nominali del PIL edestinando ulteriori lire 1.500 miliardi per la salute mentale e quella materno-infantile; gli effetti dell'articolo 5 sono valutati dal Governo complessivamente in lire 7.850 miliardi annui);

5.4 (che prefigura la erogazione di risorse aggiuntive rispetto a quelle attuali a favore del fondo sanitario nazionale);

5.5 (che crea un aumento della spesa per beni e servizi);

5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11 (in materia di limiti alla normativa dei *ticket* ed ulteriori esenzioni);

5.17 (che prevede convenzioni che si reputano essere onerose);

5.20 (che prevede l'istituto di «avanzi di amministrazione» delle unità sanitarie locali, destinandoli al potenziamento delle strutture);

5.22 (che fa venir meno entrate contributive);

7.1 (soppressivo dell'articolo 7 - in tema di trattamenti pensionistici di italiani all'estero e di stranieri in Italia - il cui risparmio è quantificato dall'INPS quanto al comma 1 in miliardi di lire 70 per il 1991, 210 per il 1992 e 350 per il 1993; quanto al comma 2 in miliardi di lire 57 per il 1991, 60 per il 1992 e 63 per il 1993; quanto al comma 3 in miliardi di lire 58 per il 1991, 118 per il 1992 e 177 per il 1993, con un

totale di miliardi di lire 185 per il 1991, 388 per il 1992 e 590 per il 1993). Si deve inoltre notare che i successivi emendamenti, modificativi della norma, risultano di difficile quantificazione a causa delle particolari modalità di inserimento nella norma stessa. Comunque rappresentano nuovi oneri gli emendamenti 7.1, 7.2-*sexies*, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8;

8.1 (in tema di contratti di formazione e lavoro; in proposito si ricorda che l'effetto valutato dal Governo era originariamente di lire 1.000 miliardi annui. L'emendamento consente ulteriori sgravi contributi ed estende l'area di applicabilità di tali contratti. Relativamente alla materia in questione si deve far presente però che nel decreto-legge in tema di interventi GEPI recentemente reiterato è prevista una norma sui contratti di formazione e lavoro che differisce da quella dell'articolo 8. Pertanto sarebbe opportuno adottare una decisione che non comporti la conseguenza di intervenire con due atti aventi valore di legge che regolamentino diversamente la medesima materia in tempi così ravvicinati);

8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.9 e 8.12 (sempre in tema di estensione delle agevolazioni contributive per i contratti di formazione e lavoro);

9.1 (soppressivo del contributo dello 0,3 per cento a carico dei lavoratori, il cui onere è valutato dall'INPS in lire 280 miliardi);

12.0.1 (che consente l'accensione di mutui garantiti dallo Stato per gli investimenti nel settore dei trasporti rapidi di massa; all'onere si fa fronte con l'utilizzo della voce di fondo speciale relativa alla medesima materia, che tuttavia ha nell'attuale testo del disegno di legge finanziaria un accantonamento notevolmente inferiore rispetto all'onere di lire 440 miliardi proposto nell'emendamento);

13.1 (soppressivo dell'incremento dei diritti annuali delle Camere di commercio, valutati dal Governo in 260 miliardi annui).

Quanto agli emendamenti 15.0.1 e 15.0.2 la Commissione non si è pronunciata in quanto il Governo ha dichiarato di ritirare l'emendamento 15.0.1.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## CAPO I

DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI PERSONALE

## Art. 1.

*(Pubblico impiego)*

1. Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le modificazioni ad esse apportate dall'articolo 10-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, già prorogati di un anno dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono ulteriormente prorogati di un anno. È altresì prorogata di un anno la validità delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990.

3. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per i servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di *handicap*.

4. Per l'anno 1991, per effettive, indilazionabili e documentate esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

## CAPO I

DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI PERSONALE

## Art. 1.

*(Pubblico impiego)**Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

del tesoro, può autorizzare, in deroga al comma 2 dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali a bandire concorsi per le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive integrazioni.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, conservano efficacia sino al 31 dicembre 1991.

6. Le norme di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, sono valide anche per il triennio 1991-1993.

7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici situati nelle regioni del centro-nord, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riserva del 30 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende operanti nelle suddette regioni che fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori in cassa integrazione guadagni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'iscrizione nelle predette liste dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria in possesso dei prescritti requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi.

Art. 2.

(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 15 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono abrogati.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 2.

(Abrogazione di norme)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI ASSISTENZA, SANITÀ E LAVORO

Art. 3.

*(Prestazioni pensionistiche  
a favore dei minorati civili)*

1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e dalle gestioni equiparate. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI ASSISTENZA, SANITÀ E LAVORO

Art. 3.

*(Prestazioni pensionistiche  
a favore dei minorati civili)*

1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nuove tabelle per i gradi dell'invalidità civile, secondo i criteri della legislazione vigente.

4. Gli effetti conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1991.

Art. 4.

(Modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria)

1. Allo scopo di consentire la verifica dei limiti di reddito ove previsti per erogazioni di benefici assistenziali, nonchè ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi:

a) l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed espressamente motivato dall'amministrazione interessata ed autorizzato dal dirigente responsabile dei servizi informatizzati dell'anagrafe tributaria;

b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ove ciò non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalità per le quali è stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria;

c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5.

(Norme relative al settore sanitario)

1. Dal 1° febbraio 1991 decadono i provvedimenti disposti in applicazione de-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

4. *Identico.*

Art. 4.

(Modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria)

*Identico.*

Art. 5.

(Norme relative al settore sanitario)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gli istituti normativi ed economici di cui agli articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, 80, 81, 82 e da 101 a 108 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dalla stessa data si applicano, anche nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, i corrispondenti istituti previsti dal nuovo accordo di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono ad applicare gli istituti stessi limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze operative. Il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cui parere può non conformarsi solo con atto motivato, ridetermina gli *standard* di personale del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo accordo di lavoro in ordine agli incrementi del debito orario individuale, all'impiego di nuove figure professionali e alla necessità di graduare l'attuazione del decreto in rapporto alle disponibilità finanziarie.

2. La spesa per acquisti di beni e servizi nell'anno 1991 non può superare dell'11 per cento la spesa effettiva di competenza dell'anno 1989. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche tesoriere delle unità sanitarie locali, trascorso il tempo di latenza previsto dai contratti di fornitura o dalle convenzioni, sono autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili derivanti da formale impegno assunto sui capitoli di bilancio di previsione ed entro la concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite le procedure amministrative conseguenti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991 è abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. Dalla medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni di esenzione rilasciate dai co-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

muni. Il Ministro della sanità, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, ridetermina, trascorsi trenta giorni dalla richiesta di parere, le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute, che incidono gravemente sull'autosufficienza e la qualità della vita, e le modalità per il riconoscimento, che danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria. Le esenzioni riconosciute ai sensi del presente comma operano limitatamente alle prestazioni correlate alle specifiche patologie. Sono esenti da *ticket* tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso di gravidanza fruite presso strutture pubbliche.

4. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è elevato a lire 40.000. La quota fissa per ricetta è determinata in lire 1.500 per ogni singolo pezzo ad eccezione dei farmaci di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i prodotti in fleboclisi in confezione monodose, la quota fissa per ricetta è determinata in lire 1.000 per ogni pezzo. Tale quota è dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Le quote di partecipazione alla spesa farmaceutica non si applicano ai prodotti galenici di cui alle lettere a) e b) dell'allegato 4 al decreto del Ministro della sanità 30 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1989. È consentita la prescrizione di prodotti galenici in deroga al limite di due pezzi per ricetta. I prodotti galenici sono sottoposti al regime del prezzo sorvegliato. I limiti massimi di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio sono elevati a lire 40.000 per prescrizioni contemporanee

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

4. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è elevato a lire 40.000. La quota fissa per ricetta è determinata in lire 1.500 per ogni singolo pezzo ad eccezione dei farmaci di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i prodotti in fleboclisi in confezione monodose, la quota fissa per ricetta è determinata in lire 1.000 per ogni pezzo. Tale quota è dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. I limiti massimi di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio sono elevati a lire 40.000 per prescrizioni contemporanee della stessa branca specialistica ed a lire 80.000 per prescrizioni contemporanee di più branche specialistiche.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

della stessa branca specialistica ed a lire 80.000 per prescrizioni contemporanee di più branche specialistiche.

5. Il Comitato interministeriale prezzi è autorizzato a provvedere alla revisione generale dei prezzi dei farmaci a basso costo fino a lire 15.000, di comprovata efficacia terapeutica.

6. La accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di una prestazione destinata ad un assistito non esente comporta l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria. Fatti comunque salvi i provvedimenti di natura penale in applicazione dell'articolo 640 del codice penale, tale circostanza comporta per l'assistito la decadenza dall'esenzione e per il medico la sospensione del rapporto convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La sanzione è comminata a norma dell'articolo 38 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, previa contestazione degli addebiti e audizione del medico interessato e comunque entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

7. Il Ministro della sanità procede, con proprio decreto, alla revisione del decreto 30 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1990, di approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi, rideterminando la tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il tempo minimo di rinnovo. Dalla data di emanazione del predetto decreto, è vietata l'erogazione di prestazioni protesiche diverse da quelle contemplate nel nomenclatore tariffario con oneri a carico del fondo sanitario nazionale. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa a carico del fondo sanitario nazionale ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato.

8. Con proprio decreto il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede alla revisione del nomen-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

clatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alla necessità di individuare le prestazioni tecnologicamente superate nonché quelle il cui costo tariffario risulta eccedente l'onere economico della prestazione stessa e determinando, in luogo delle prestazioni genericamente formulate, le singole prestazioni erogabili. Il mancato ritiro del referto entro trenta giorni dall'effettuazione della prestazione specialistica comporta l'addebito all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita.

9. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina lo schema tipo di convenzione per le istituzioni sanitarie di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che deve ispirarsi al principio del rapporto tra entità variabile delle tariffe e quantità annuale delle prestazioni effettuate. Per quanto concerne tutte le convenzioni, il numero massimo di prestazioni riconoscibili ai fini del pagamento va predeterminato con riferimento alle dotazioni di personale e di attrezzature possedute e documentate. Dal 1991, nei rapporti con le case di cura, viene introdotto, a partire dalle patologie acute più ricorrenti, il criterio di pagamento dei ricoveri a giornate di degenza predeterminate.

10. All'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali a gestione diretta e convenzionata obbligatoriamente sono riservati spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria e posti letto per la istituzione di camere a pagamento; ove le regioni e le province autonome non provvedano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede il Ministro della sanità.

11. A decorrere dall'esercizio finanziario 1991 le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

9. *Identico.*

10. All'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali a gestione diretta e convenzionata obbligatoriamente sono riservati spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria e posti letto per la istituzione di camere a pagamento.

11. Limitatamente all'esercizio finanziario 1991 le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

regioni e dalle province autonome e sono totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per il potenziamento delle esigenze di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti.

13. A decorrere dal 1° gennaio 1991 la misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 4,20 per cento. Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, l'aliquota dello 0,20 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata allo 0,40 per cento. Dalla stessa data sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire si applica a carico dei pensionati, sull'intero trattamento percepito, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1991, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, e dei liberi professionisti, si intende applicabile, ai fini della determinazione del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, il medesimo limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e per ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari si applica quello determinato ai

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

regioni e dalle province autonome per essere totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti.

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sensi dell'articolo 7 della medesima legge n. 233 del 1990.

Art. 6.

*(Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro)*

1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, semprechè non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purchè di vecchiaia.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno tre mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facoltà di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 6.

*(Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro)*

1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, semprechè non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purchè di vecchiaia.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.

6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa.

Art. 7.

(Trattamenti pensionistici per le attività svolte all'estero e per i residenti all'estero)

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

«I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva in co-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

5. *Identico.*

6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti.

7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di età avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti.

Art. 7.

(Trattamenti pensionistici per le attività svolte all'estero e per i residenti all'estero)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni».

2. Al sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come sostituito dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono abrogate le parole: « nè alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale ». Sono altresì abrogati l'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, inserito dall'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, e l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, le pensioni integrate al trattamento minimo erogate a pensionati residenti all'estero, liquidate con il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani relativi ad anzianità contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori a cinque anni, restano confermate nell'importo in pagamento al 1° gennaio 1991 fino a quando l'importo dell'integrazione al trattamento minimo non venga assorbito dalla perequazione della pensione base.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sono emanate le norme regolamentari di attuazione del secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 8.

*(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro)*

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, a favore dei datori di lavoro privati diversi dalle imprese

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 8.

*(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro)*

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dei contratti di formazione e lavoro i datori di lavoro operanti nelle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

artigiane, operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione nella misura del 25 per cento, fino al raggiungimento di un numero di contratti, complessivamente conclusi nelle aree predette, non eccedenti quelli stipulati nell'anno 1989; superato detto limite è dovuta per i contratti eccedenti l'intera misura dei contributi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1991, nei confronti dei datori di lavoro di cui al comma 1 che occupano più di dieci dipendenti, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da più di ventiquattro mesi, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine, sarà costituita in ogni regione apposita lista, dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori assunti con tali contratti a decorrere dal 1° gennaio 1991, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 25 per cento.

2. Per le imprese artigiane nonché per quelle operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Le circoscrizioni di cui al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego.

3. Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 40 per cento.

4. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

5. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici o ripetitivi, individuate, anche mediante riferimento ai livelli di inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di categoria o da accordi interconfederali.

6. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.

7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione e lavoro e del relativo progetto vengono consegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione.

8. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore, l'Ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 1 per il lavoratore interessato.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzo-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

*(Aliquote contributive)*

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stabilito per le imprese appartenenti ai settori indicati al predetto articolo 2, ivi incluse quelle alle quali l'intervento è stato esteso, in via permanente, con successivo provvedimento legislativo, con esclusione di quelle indicate all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, un contributo pari a 0,6 punti percentuali e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 10.

*(Fondo comune regionale)*

1. Per l'anno 1991 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

giorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.

10. Nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) liste di mobilità: lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo».

Art. 9.

*(Aliquote contributive)*

*Identico.*

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 10.

*(Fondo comune regionale)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 12,42 per cento.

2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.300 miliardi per l'anno 1991. Il fondo comune, così determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. Per l'anno 1991 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, valutato in lire 897 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 208 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991;

b) quanto a lire 192 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1991;

c) quanto a lire 497 miliardi, con quota parte delle entrate di cui al comma 2.

#### Art. 11.

*(Enti di previdenza)*

1. Gli enti soggetti alle norme di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti, per l'anno 1991, a destinare ad investimenti immobiliari i fondi disponibili di cui al predetto articolo nella misura massima del 20 per cento.

2. Con il 31 dicembre 1990 cessano di aver vigore le disposizioni previste dal primo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

**Soppresso.**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

(Fondo garanzia autostrade)

1. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane è autorizzato a provvedere al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, nonché di quelli contratti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

2. Alle finalità di cui al comma 1, il predetto Fondo provvede utilizzando le disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Il sovrapprezzo di 1 lira e di 3 lire previsto dall'articolo 15, quinto comma, lettera b), della legge 12 agosto 1982, n. 531, è elevato, rispettivamente, a 3 lire e a 9 lire. L'ANAS è autorizzata a finalizzare il maggiore introito ad interventi per la fluidità ed il decongestionamento della circolazione a servizio delle aree urbane, con le modalità definite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente.

3. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle previsioni convenzionali vigenti, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, anche al fine di contenere gradualmente l'onere a carico del bilancio dello Stato nei limiti da determinare con lo stesso decreto.

Art. 13.

(Fondo perequativo per le camere di commercio)

1. A decorrere dal 1991 gli importi del diritto annuale di cui all'articolo 6 del

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 11.

(Fondo garanzia autostrade)

*Identico.*

Art. 12.

(Fondo perequativo per le camere di commercio)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono aumentati del 35 per cento.

2. Ciascuna camera di commercio è tenuta a versare in apposito conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio l'ammontare delle rispettive entrate accertate eccedenti quelle ad esse attribuite nell'anno 1990 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e le entrate accertate per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale, maggiorate delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente. Tale eccedenza deve essere versata, per il 50 per cento, entro novanta giorni dalla data di scadenza del pagamento dei bollettini e, per il rimanente 50 per cento, entro gli ulteriori novanta giorni, salvo conguaglio finale. Sui ritardati versamenti è dovuto un interesse pari al 70 per cento del tasso ufficiale di sconto.

3. L'ammontare del conto è annualmente ripartito tra le camere di commercio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, secondo criteri perequativi che garantiscano una base di finanziamento almeno corrispondente a quella del 1990 derivante dal diritto annuale e dal trasferimento dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e che tengano conto, fra l'altro, delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio per il conseguimento dei fini istituzionali.

4. La riscossione coattiva del diritto avviene invece tramite ruolo, da affidarsi al Servizio centrale della riscossione.

5. Le disposizioni dell'articolo 15-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono estese, relativamente agli atti di propria competen-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

za, alle camere di commercio. Il sistema utilizzato è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 14.

*(Utilizzazione delle risorse destinate al commercio)*

1. Le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, eventualmente non impegnate alla chiusura di ciascun anno, possono essere destinate, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in deroga alla riserva di cui all'articolo 6 della stessa legge n. 517 del 1975, al finanziamento degli interventi in favore dei restanti territori nazionali.

Art. 15.

*(Canone radiotelevisivo)*

1. La lettera *b*) del numero 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, già sostituita dall'articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 90, è sostituita dalla lettera *b*) di cui alla tabella allegata alla presente legge.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 13.

*(Utilizzazione delle risorse destinate al commercio)*

*Identico.*

Art. 14.

*(Canone radiotelevisivo)*

*Identico.*

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA  
(articolo 15)

Numero ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
125	.....  b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive, per anno solare .....	8.000	ordinario

Note:

Le tasse di cui alla lettera b) possono essere corrisposte, se il contribuente sceglie il pagamento rateale, nella misura semestrale di lire 4.100 o di lire 2.200 per rata trimestrale (articolo 1, primo comma, legge 28 maggio 1959, n. 362).

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

TABELLA  
(articolo 14)

*Identica.*